

**CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO
PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE SU
APPARATI ATTIVI DI RETE LOCALE E CABLAGGI PRESSO LE SEDI
ROMANE E PERIFERICHE DEL MEF**

TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. Danilo Oreste Broggi, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

e

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- con convenzione del 2 gennaio 2003 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per l'acquisizione della

fornitura oggetto del presente contratto;

- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% del corrispettivo complessivo ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato I - Dichiarazione d'offerta; Allegato II - Capitolato tecnico; Allegato III - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea

valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1- "S"

Oggetto e luogo della prestazione

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) Servizi di manutenzione, quali:
 - 27 tipologie di servizio di manutenzione "on site", per gli apparati attivi di rete (3 tipi di livello di servizio denominati "SLA 1", "SLA 2", "SLA 3", per 9 classi di apparati attivi di rete);
 - 2 tipologie di "Intervento" di manutenzione per gli impianti di cablaggio.
2. Gli apparati attivi di rete ed i livelli di servizio stabiliti (SLA 1, SLA 2, SLA 3) per la loro manutenzione, sono descritti, in modo esaustivo, nel Capitolato tecnico (Allegato II).
3. In particolare, le nove classi di apparati attivi di rete individuate, con la descrizione delle caratteristiche tecniche degli apparati appartenenti ad

ognuna di esse, sono descritti nella seguente tabella:

Classi	Descrizione
A	Apparato stand alone con funzionalità layer 2.
B	Apparato stand alone con funzionalità layer 3.
C	Apparato modulare con funzionalità layer 2.
D	Apparato modulare con funzionalità layer 3 con unità di controllo, per il management della macchina, integrata nello chassis e fino a 4 slot per l'inserimento delle schede.
E	Apparato modulare con funzionalità layer 3 con unità di controllo, per il management della macchina, integrata nello chassis e fino a 9 slot per l'inserimento delle schede.
F	Apparato modulare con funzionalità layer 3 con unità di controllo, per il management della macchina, integrata nello chassis e più di 9 slot per l'inserimento delle schede.
G	Apparato modulare con funzionalità layer 3 con unità di controllo, per il management della macchina, non integrata nello chassis e fino a 4 slot per l'inserimento delle schede.
H	Apparato modulare con funzionalità layer 3 con unità di controllo, per il management della macchina, non integrata nello chassis e fino a 9 slot per l'inserimento delle schede.

L	Apparato modulare con funzionalità layer 3 con unità di controllo, per il management della macchina, non integrata nello chassis e più di 9 slot per l'inserimento delle schede.
---	--

4. Per quanto riguarda la manutenzione dei cablaggi, sono stati previste due tipologie di "Intervento", da acquisire secondo necessità: "Intervento" Base e "Intervento" Express, caratterizzate dagli SLA ad essi assegnati, dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico (Allegato II).
5. Per ogni apparecchiatura in manutenzione è prevista la facoltà di recesso, da parte della Consip e/o dell'Amministrazione, dal servizio in ogni momento del periodo di efficacia del contratto, come meglio disciplinato nel successivo art. 8 S.
6. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
7. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici.
8. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
9. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce

l'attivazione dei predetti servizi.

10. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso tutte le sedi romane e provinciali del MEF distribuite su tutto il territorio nazionale. L'elenco esaustivo di tutte le sedi interessate dall'iniziativa è allegato al Capitolato tecnico (Allegato II).

Articolo 2 S

Durata e affiancamento

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti a decorrere dalla data di **"Dichiarazione di inizio del servizio"** che sarà comunicata, tramite lettera formale, dalla Consip all'Impresa entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla **"Dichiarazione di inizio del servizio"**.
2. Nella **"Dichiarazione di inizio del servizio"** si darà evidenza delle apparecchiature che saranno oggetto del relativo servizio di manutenzione.
3. Si precisa che, nei due mesi dalla stipula l'Impresa potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.
4. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e

delle competenze a personale Consip o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

Articolo 3 S

Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 4 S

Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare,

pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.

3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
7. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 12 G e dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 5 S

Garanzie

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

Articolo 6 S

Produttività e risorse impiegate

1. L'Impresa (*o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria*) dovrà indicare, tra le proprie risorse, un "Project Manager", responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di _____), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa riconosce alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, la Consip si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il

termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.

4. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
5. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
6. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 5, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Consip.
7. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 12 G d'importo pari al 1% (1 per cento) della stessa.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 7 S

Monitoraggio

1. L'Impresa metterà a disposizione del Committente un "Project Manager", di cui al precedente art. 6 S, comma 1, responsabile del controllo e del coordinamento dell'intero processo per l'erogazione del servizio di manutenzione, per tutte le attività contrattualmente previste.
2. Il Project Manager parteciperà a incontri trimestrali con il Committente per aggiornarlo sullo stato del servizio erogato, per condividere ogni eventuale azione correttiva necessaria al rispetto degli SLA previsti, di cui ai successivi articoli 8 e 9, e per concordare il numero di "Interventi" di manutenzione sugli impianti di cablaggio da fatturare.
3. Tali incontri avverranno dopo quindici giorni lavorativi successivi alla fine del trimestre da analizzare. Il calcolo dei trimestri avverrà a partire dalla data di "Dichiarazione di inizio del servizio", di cui all'art. 2 S, comma 1.
4. Il Project Manager, in occasione di tali incontri, dovrà produrre la documentazione di seguito elencata, dove saranno evidenziati i dati relativi al servizio effettivamente reso su base trimestrale:
 - lista degli interventi effettuati sugli apparati attivi di rete e sui cablaggi;
 - "Rapporti di fine Intervento" sottoscritti dal Committente;

- report statistici sulla qualità del servizio erogato in funzione degli SLA richiesti.
- 5. L'Impresa dovrà essere pronta a fornire altri documenti contenenti ulteriori informazioni richieste dal Committente.
- 6. Tale documentazione dovrà essere prodotta entro quindici giorni lavorativi successivi al trimestre analizzato, contabilizzato secondo i criteri di cui al precedente comma 3.
- 7. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Consip e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
- 8. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2003, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

Articolo 8 S

Servizio di manutenzione degli apparati attivi

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione "*on-site*" degli apparati attivi di rete locale, con tempi e modi di esecuzione

dettagliatamente descritti nel capitolo 4 del Capitolato Tecnico (Allegato II) e che saranno comunicati dalla Consip nella **"Dichiarazione di inizio del servizio"** di cui al precedente art. 2 S, comma 1.

2. La manutenzione comprende ogni prestazione atta al ripristino dei malfunzionamenti. Si precisa che ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale o fermo delle apparecchiature che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
3. Il servizio comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alla manodopera, parti di ricambio, materiali di consumo, ritiro, imballaggio, riconsegna, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature di rete.
4. La Consip e/o l'Amministrazione, anche tramite Call Center di aziende diverse dall'Amministrazione, all'uopo preposte, segnaleranno all'Impresa il presentarsi dei malfunzionamenti mediante chiamata telefonica al numero _____, confermata a mezzo fax al numero _____ o via e-mail all'indirizzo _____. Si precisa che

i termini per il ripristino dei malfunzionamenti decorrono dalla comunicazione a mezzo fax e/o via e-mail.

5. Il servizio di **manutenzione con livello di servizio di tipo SLA 1** sulle componenti hardware e sul software di base di ogni apparecchiatura sarà prestato "*on site*" per 365 giorni all'anno e per 24 (ventiquattro) ore al giorno. L'Impresa si obbliga, in caso di malfunzionamento e/o di fermo delle apparecchiature a intervenire *in loco* entro 2 (due) ore solari, dal ricevimento del fax o della e-mail, di cui al comma 4 e a ripristinare, *in loco*, la piena funzionalità delle medesime entro 4 (quattro) ore solari dal ricevimento del fax e/o della e-mail, di cui al comma 4.
6. Il servizio di **manutenzione con livello di servizio di tipo SLA 2** sulle componenti hardware e sul software di base di ogni apparecchiatura sarà prestato "*on site*" dal lunedì al venerdì - esclusi sabato, domenica e festivi - nel seguente orario: dalle ore 8:00 alle 18:00. L'Impresa si obbliga, in caso di malfunzionamento e/o di fermo delle apparecchiature a intervenire *in loco* entro 3 (tre) ore lavorative, dal ricevimento del fax o della e-mail, di cui al comma 4. e a ripristinare, *in loco*, la piena funzionalità delle medesime entro 6 (sei) ore lavorative dal ricevimento del fax e/o della e-mail, di cui al comma 4.
7. Il servizio di **manutenzione con livello di servizio di tipo SLA 3** sulle componenti hardware e sul software di base di ogni apparecchiatura sarà prestato "*on site*" dal lunedì al venerdì - esclusi sabato, domenica e

festivi - nel seguente orario: dalle ore 8:00 alle 18:00. L'Impresa si obbliga, in caso di malfunzionamento e/o di fermo delle apparecchiature a ripristinare, *in loco*, la piena funzionalità delle medesime entro 8 (otto) ore lavorative dal ricevimento del fax e/o della e-mail, di cui al comma 4.

8. A seguito del malfunzionamento e/o del fermo delle apparecchiature, qualora il ripristino della loro funzionalità non intervenga entro i termini di cui ai precedenti comma 5, 6 e 7 la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 10 S, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite e di primaria qualità e nuove di fabbrica - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà.
10. Nel caso in cui, a fronte di un guasto di un apparato (o di una componente di un apparato) non obsoleto, l'Impresa sia sprovvista della parte di ricambio richiesta per la riparazione, potrà, al fine di ripristinare il servizio, operare la sostituzione temporanea con un altro apparato (o con un'altra componente) avente le medesime caratteristiche ed in grado di ristabilire la corretta e completa funzionalità della rete.

11. La soluzione di cui al precedente comma 10 è da considerarsi sempre e comunque provvisoria e non svincola l'Impresa dall'obbligo di fornire l'apparato (o la componente dell'apparato) richiesto per la riparazione. L'Impresa dovrà quindi intervenire nuovamente, per operare la corretta sostituzione, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ripristino temporaneo del servizio, verbalizzato nel Rapporto di fine intervento, nei modi stabiliti dal Committente (ad esempio in orari di non esercizio) al fine di non creare ulteriori disservizi.
12. Nel caso di non rispetto dei limiti temporali di cui al precedente comma 11, l'Impresa incorrerà nelle penali disciplinate nel successivo articolo 10 S.
13. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità dell'apparecchiatura e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni. Le parti fornite dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia.
14. Qualora la piena funzionalità delle apparecchiature non fosse ripristinata entro i termini di cui ai precedenti comma 5, 6 e 7, la Consip avrà la facoltà di fare eseguire a terzi gli interventi necessari, addebitando all'Impresa tutti gli oneri sostenuti, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10 S. In tale

ipotesi, ai fini del calcolo delle penali in questione, l'intervento si riterrà concluso al momento della comunicazione all'Impresa da parte di Consip dell'intenzione di avvalersi dell'intervento di terzi.

15. Al termine di ogni intervento il personale tecnico dell'Impresa dovrà compilare, sottoscrivere e consegnare (in formato cartaceo ed elettronico) il "Rapporto di Fine Intervento", dove dovranno essere riportati, oltre a una breve descrizione del malfunzionamento riscontrato e delle attività svolte, le seguenti informazioni:

- identificativo della chiamata,
- nominativo del referente della sede,
- nominativo del tecnico intervenuto,
- data dell'intervento,
- luogo di esecuzione,
- ora di inizio dell'intervento,
- ora di chiusura dell'intervento,
- livello di servizio richiesto,
- hardware in sostituzione con relativo serial number (o altro identificativo dell'hardware),
- hardware sostituito e ritirato con relativo serial number (o altro identificativo dell'hardware).

16. In caso di risoluzione del presente contratto per causa imputabile

all'Impresa, questa si impegna sin d'ora a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica, redatta in lingua italiana, ed i dati necessari al fine di consentire alla Consip stessa di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.

17. Per ogni tipo di apparecchiatura, la cui manutenzione è disciplinata dal presente contratto, Consip si riserva di recedere dal servizio di manutenzione in ogni momento del periodo di efficacia del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 13 G delle condizioni generali dello schema di Contratto. Tale recesso sarà formalizzato mediante apposita comunicazione scritta da parte della Consip, inviata all'Impresa con un mese di preavviso. Ciò comporterà dal primo giorno del mese successivo alla data di uscita del servizio di manutenzione, la detrazione del canone di pagamento dell'apparecchiatura dimessa dall'importo da corrispondere all'Impresa relativo al trimestre di riferimento.
18. Per le apparecchiature che Consip, per conto dell'Amministrazione, acquisterà nel periodo di efficacia contrattuale, la Consip si riserva di richiedere il rispettivo servizio di manutenzione, con i livelli di servizio prescelti, mediante apposita comunicazione scritta, inviata al Fornitore con un mese di preavviso. Ciò comporterà, a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di inserimento nel servizio di manutenzione, l'aggiunta del canone di pagamento della nuova

apparecchiatura, all'importo da corrispondere all'Impresa relativo al trimestre di riferimento.

19. Ogni tipo di apparecchiatura, ove è già stato prestabilito il rispettivo livello di servizio SLA (1, 2, 3), deve poter passare ad un'altra categoria di livello di servizio in ogni momento del periodo di efficacia contrattuale e per il periodo di tempo che Consip e/o l'Amministrazione ritenga opportuno. Ciò sarà comunicato per iscritto dalla Consip, con 30 giorni di preavviso. Ciò comporterà, a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di passaggio alla diversa categoria di servizio, l'adeguamento in aumento o diminuzione del relativo canone di pagamento all'importo da corrispondere all'Impresa relativo al trimestre di riferimento.
20. L'Impresa prende atto che l'aggiunta di un modulo, di una scheda o di una qualsiasi componente hardware ad un apparato inserito nel contratto di manutenzione, non comporterà alcuna variazione nel canone di manutenzione dell'apparato stesso. Il nuovo componente verrà preso in carico dall' Impresa che ne assicurerà la manutenzione unitamente a tutte le altre componenti dell'apparato.

Articolo 9 S

Servizio di manutenzione del cablaggio

1. L'Impresa si obbliga a prestare a richiesta il servizio di manutenzione "on-site" degli impianti di cablaggio, con tempi e modi di esecuzione

dettagliatamente descritti nel capitolo 4 del Capitolato Tecnico (Allegato II).

2. Il servizio di cui al precedente comma 1 sarà richiedibile da parte del Committente a far data dalla “**Dichiarazione di inizio del servizio**” di cui al precedente art. 2 S, comma 1.
3. La manutenzione comprende ogni prestazione atta al ripristino dei malfunzionamenti. Si precisa che ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale o fermo degli impianti di cablaggio che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità dei servizi di rete all'utenza.
4. Il servizio comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alla manodopera, parti di ricambio, materiali di consumo, ritiro, imballaggio, riconsegna, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento gli impianti di cablaggio.
5. La Consip e/o l'Amministrazione, anche tramite Call Center di aziende diverse dall'Amministrazione, all'uopo preposte, segnaleranno all'Impresa il presentarsi dei malfunzionamenti mediante chiamata telefonica al numero _____, confermata a mezzo fax al numero _____ o via e-mail all'indirizzo _____. Si precisa che

i termini per il ripristino dei malfunzionamenti decorrono dalla comunicazione a mezzo fax e/o via e-mail.

6. All'Impresa viene richiesto di fornire il servizio di manutenzione mediante "Interventi", da acquisire secondo necessità.
7. L'"Intervento" prevederà il ripristino in esercizio delle seguenti componenti del cablaggio:
 - cablaggio orizzontale (punti rete doppi o singoli, cavi di collegamento),
 - collegamenti verticali o di dorsale (sia in rame, sia in fibra),
 - funzionalità degli armadi rack,
 - tutti gli elementi costituenti il cablaggio strutturato delle varie sedi del MEF.
8. Le tipologie d'"Intervento" sono due: **"Intervento base"** e **"Intervento express"**.
9. L'**"Intervento base"** sugli impianti di cablaggio sarà prestato *"on site"* dal lunedì al venerdì - esclusi sabato, domenica e festivi - nel seguente orario: dalle ore 8:00 alle 18:00. L'Impresa si obbliga, in caso di malfunzionamento degli impianti di cablaggio a intervenire *in loco* entro 25 (venticinque) ore lavorative, dal ricevimento del fax o della e-mail, di cui al comma 5, e a ripristinare, *in loco*, la piena funzionalità dei medesimi entro 16 (sedici) ore lavorative dal ricevimento del fax e/o della e-mail, di cui al comma 5.

10. L'“**Intervento express**” sugli impianti di cablaggio sarà prestato “*on site*” dal lunedì al venerdì - esclusi sabato, domenica e festivi - nel seguente orario: dalle ore 8:00 alle 18:00. L'Impresa si obbliga, in caso di malfunzionamento degli impianti di cablaggio a intervenire *in loco* entro 8 (otto) ore lavorative, dal ricevimento del fax e/o della e-mail, di cui al comma 5, e a ripristinare, *in loco*, la piena funzionalità dei medesimi entro 8 (otto) ore lavorative dal ricevimento del fax e/o della e-mail, di cui al comma 5.
11. A seguito del malfunzionamento degli impianti di cablaggio, qualora il ripristino della loro funzionalità non intervenga entro i termini di cui ai precedenti comma 9 e 10 la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 10 S, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
12. Qualora la piena funzionalità degli impianti di cablaggio non fosse ripristinata entro i termini di cui ai precedenti comma 9 e 10, la Consip avrà la facoltà di fare eseguire a terzi gli interventi necessari, addebitando all'Impresa tutti gli oneri sostenuti, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10 S. In tale ipotesi, ai fini del calcolo delle penali in questione, l'intervento si riterrà concluso al momento della comunicazione all'Impresa da parte di Consip dell'intenzione di avvalersi dell'intervento di terzi.
13. Al termine di ogni “Intervento” il personale tecnico dell'Impresa dovrà

compilare, sottoscrivere e consegnare (in formato cartaceo ed elettronico) il "Rapporto di Fine Intervento", dove dovranno essere riportati, oltre a una breve descrizione del malfunzionamento riscontrato e delle attività svolte, le seguenti informazioni:

- numero identificativo della chiamata,
- nominativo del referente della sede,
- riferimento del file .txt di certifica,
- nominativo del tecnico intervenuto,
- data di "Intervento",
- tipo di "Intervento",
- luogo di esecuzione dei lavori,
- materiali utilizzati,
- ora e giorno di arrivo,
- tempo di esecuzione,
- ora e giorno dell'avvenuto ripristino (o di chiusura dell'"Intervento").

14. In caso di risoluzione del presente contratto per causa imputabile all'Impresa, questa si impegna sin d'ora a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica, redatta in lingua italiana, ed i dati necessari al fine di consentire alla Consip stessa di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione degli impianti di cablaggio.

Articolo 10 S

Penali

1. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione degli apparati attivi di rete (con livello di servizio di tipo SLA 1, 2, 3), si verifichi un ritardo rispetto ai termini per l'intervento "on site", di cui al precedente art. 8 S, comma 5, 6 e 7, la Consip applicherà rispettivamente all'Impresa:
 - servizio di manutenzione con **livello di servizio di tipo SLA 1**: penale pari a 150,00 € (centocinquanta/00 Euro) per ogni ora solare di ritardo;
 - servizio di manutenzione con **livello di servizio di tipo SLA 2 e 3**: penale pari a 100,00 € (cento/00 Euro) per ogni ora lavorativa di ritardo.
2. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione degli apparati attivi di rete (con livello di servizio di tipo SLA 1, 2, 3), si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino dal malfunzionamento, di cui al precedente art. 8 S, comma 5, 6 e 7, la Consip applicherà rispettivamente all'Impresa:
 - servizio di manutenzione con **livello di servizio di tipo SLA 1**: penale pari a 250,00 € (duecentocinquanta/00 Euro) per ogni ora solare di ritardo nel ripristino delle corrette funzionalità delle apparecchiature;
 - servizio di manutenzione con **livello di servizio di tipo SLA 2 e 3**:

penale pari a 150,00 € (centocinquanta/00 Euro) per ogni ora lavorativa di ritardo nel ripristino delle corrette funzionalità delle apparecchiature.

3. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito di uno dei due tipi di "Interventi" di manutenzione per gli impianti di cablaggio (**Intervento Base** o **Express**), si verifichi un ritardo rispetto ai termini per l'intervento "on site", di cui al precedente art. 9 S, comma 9 e 10, la Consip applicherà rispettivamente all'Impresa:

- servizio di manutenzione con **Intervento Base**: penale pari a 150,00 € (centocinquanta/00 Euro) per ogni ora lavorativa di ritardo;
- servizio di manutenzione con **Intervento Express**: penale pari a 100,00 € (cento/00 Euro) per ogni ora lavorativa di ritardo.

4. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito di uno dei due tipi di "Interventi" di manutenzione per gli impianti di cablaggio (**Intervento Base** o **Express**), si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino dal malfunzionamento, di cui al precedente art. 9 S, comma 9 e 10, la Consip applicherà rispettivamente all'Impresa:

- Servizio di manutenzione con **Intervento Base**: penale pari a 250,00 € (duecentocinquanta/00 Euro) per ogni ora solare di ritardo nel ripristino delle funzionalità degli impianti di cablaggio;
- Servizio di manutenzione con **Intervento Express**: penale pari a 150,00 € (centocinquanta/00 Euro) per ogni ora lavorativa di ritardo

nel ripristino delle funzionalità degli impianti di cablaggio.

5. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature e prodotti software o documentazione non conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
6. Qualora l'Impresa ritardi la consegna e l'installazione dell'apparato, sostituito temporaneamente da quello di cui all'art. 8 S, comma 10, verrà applicata una penale di 200,00 € (duecento/00 Euro) per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai tempi indicati nel suddetto art. 8 S, comma 11.
7. Qualora l'Impresa non rispetti i tempi indicati nell'articolo 7 S, comma 3, verrà applicata una penale pari a 100,00 € (cento/00 Euro) per ogni giorno lavorativo di ritardo.
8. Qualora l'Impresa non rispetti i tempi indicati nell'articolo 7 S, comma 6, verrà applicata una penale pari a 100,00 € (cento/00 Euro) per ogni giorno lavorativo di ritardo.
9. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
10. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del

presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

11. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
12. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 12 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
13. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 11 S, comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità di cui all'art. 12 G, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale di cui all'art. 11 S, comma 1, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 11 S

Corrispettivo

1. L'Impresa, a seguito dell'effettivo svolgimento dei servizi previsti nel

presente contratto, maturerà il diritto al corrispettivo secondo i canoni e prezzi di seguito previsti, entro il limite massimo di € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00 Euro).

Si riportano i seguenti 27 canoni mensili, relativi al servizio di manutenzione per gli apparati attivi di rete, e i 2 prezzi per gli "Interventi" relativi alla manutenzione degli impianti di cablaggio, espressi in Euro, IVA esclusa:

Manutenzione apparati attivi di rete	
SLA 1	
<i>Classe</i>	<i>Canone mensile Offerto</i>
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
L	
SLA 2	

<i>Classe</i>	<i>Canone mensile Offerto</i>
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
L	
SLA 3	
<i>Classe</i>	<i>Canone mensile Offerto</i>
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	

L	
Manutenzione cablaggi	
<i>Tipo</i>	<i>Prezzo offerto</i>
"Intervento" Base	
"Intervento" Express	

2. Detti 27 canoni e i 2 prezzi offerti, devono intendersi comprensivi di tutti i livelli di servizio dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico per ogni tipo di servizio di manutenzione.
3. Il canone unitario offerto per ogni servizio è da intendersi, altresì, remunerativo di ogni onere e spesa necessario per l'esatto adempimento contrattuale; tale corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei 27 tipi di servizio di manutenzione, sugli apparati attivi di rete, a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Il prezzo offerto per i due tipi di "Intervento", relativi alla manutenzione degli impianti di cablaggio, è da intendersi, altresì, remunerativo di ogni onere e spesa necessario per l'esatto adempimento contrattuale; tale corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei 2 tipi di "Intervento" a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché

dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

6. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, e l'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
7. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
8. Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA.

Articolo 12 S

Fatturazione

1. Il pagamento dei canoni di cui al precedente articolo 11 S, comma 1, avverrà in 12 (dodici) rate trimestrali posticipate a decorrere dalla "Dichiarazione di inizio del servizio" di cui al precedente articolo 2 S, comma 1.
2. Ai fini del pagamento degli "Interventi" di cui al precedente art. 11 S, comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata in base alle prestazioni effettivamente erogate nel periodo di competenza, risultanti dai "Rapporti di Fine Intervento" di cui al precedente articolo

- 9 S, comma 13, presentati dal Project Manager nelle riunioni di cui all'art. 7 S, comma 2.
3. Le fatture - che dovranno contenere il riferimento al presente contratto e alla singola prestazione contrattuale - dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo n. 19/E, 00198 Roma, p. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo n. 19/E, 00198.
4. L'importo delle fatture verrà pagato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____.
5. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 13 S

Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non

inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. Nel caso in cui i tecnici che interverranno "on-site", non siano in possesso delle seguenti certificazioni:
 - Allied Telesyn CAI/S,
 - Enterasys ESE,
 - Alcatel ACSP,

la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

4. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa

con raccomandata a.r, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 20 G "Condizione particolare di risoluzione";
- c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'art. 10 G;
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi dell'art. 7 G;
- f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa, art 5 S Garanzie, art 10 S Penali, art. 4 G Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali, art. 6 G Obblighi di riservatezza, art. 8 G Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software, art. 9 G Proprietà dei prodotti, art. 12 G Cauzione, art. 15 G Divieto di cessione del

contratto e cessione del credito, art. 16 G Trasparenza dei prezzi, art. 17 G Subappalto, art. 20 G Condizione particolare di risoluzione, art. 21 G Codice Deontologico, art. 22 G Ulteriore condizione risolutiva espressa.

4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

Roma, li _____

Consip S.p.A.

L'Impresa

Dott. Danilo Oreste Broggi

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

quanto alle condizioni generali di contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione

Articolo 4 G- Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G- Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G- Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G- Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 10 G- Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 12 G- Cauzione

Articolo 13 G - Recesso

Articolo 14 G- Recesso per giusta causa

Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 16 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 17 G- Subappalto

Articolo 18 G - Foro esclusivo

Articolo 19 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 20 G- Condizioni particolari di risoluzione

Articolo 21 G- Codice deontologico

Articolo 22 G- Ulteriore condizione risolutiva espressa;

Quanto alle condizioni speciali di contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Garanzie;

Articolo 6 S - Produttività e risorse impiegate;



Gara a procedura aperta per l'acquisizione di servizi di manutenzione su apparati attivi di rete locale e cablaggi presso le sedi romane e periferiche del MEF

Articolo 8 S - Servizio di manutenzione degli apparati attivi;

Articolo 9 S - Servizio di manutenzione del cablaggio;

Articolo 10 S - Penali

Articolo 13 S - Risoluzione .

L'Impresa

il legale rappresentante
